



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2251/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2616/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2616/TFNSVE/2025-2026, 2616 - Ricorso proposto dalla società S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO (matricola 937840) contro la società A.S.D. PIZZOLI (matricola 949178) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori ALBANI CRISTIAN (matricola 3871577), DI LILLO VITO (matricola 5794546), GENTILE FEDERICO (matricola 6662015), GRECO DAVIDE GIUSEPPE (matricola 4686243), LUDOVISI MIRKO (matricola 5757363), MAZZA MIRKO (matricola 4307876), SCARSELLA LUCA (matricola 6682509) e SEBASTIANI SIMONE (matricola 5602654)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:

- ANTONACCI RICCARDO (matricola 6686868) 44,00 €
- DI ALESSANDRO DOMENICO (matricola 5219580) 400,00 €
- DI FRANCESCO ALESSANDRO (matricola 2194789) 44,00 €
- MARCHETTI MARCO (matricola 6837492) 166,00 €
- MAZZAFERRO DAVIDE (matricola 4988290) 160,00€
- NANNI MATTIA (matricola 4196730) 80,00€
- PAIOLA MATTEO (matricola 2018484) 216,00€
- RAMPINI GIANMARCO (matricola 2028959) 240,00€
- ROMANO LUCA (matricola 4762981) 113,00€
- VASI FRANCESCO (matricola 6940986) 96,00€

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 1.559,00 (millecinquecentocinquantanove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai